



via Tasso 25
09128 Cagliari
tel_070.499703 fax_070.44370
www.ingegneri-ca.net
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net

**Oggetto: Gara d'appalto per l'affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione lavori di sostituzione di alcune condotte principali della rete idrica e allacci idrici.
CIG Z631205AB9 - CUP F84H14001630003
Scadenza 20/04/2015**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Al bando non risulta allegata la *“procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico”*.

Si evince che i criteri adottati per la stima del compenso siano conformi al D.M. 143/2013, stante le categorie dei lavori individuate (D.04). Tuttavia occorre esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma posta a base di gara, pari a € 32.471,63, al fine di valutarne la congruità. **Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.**

In tal senso, del resto, l’art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l’altro, *“...d) l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all’articolo 262 e l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”*.

Difatti, le stazioni appaltanti *“non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell’importo a base di gara in ragione di una*

analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue” (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

A ciò si aggiunga quanto affermato nel recente Determinazione dell’ANAC n. 4 del 25/02/2015 che afferma che: *“(…) al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria). (...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.”*

E ancora, riprendendo più specificatamente la questione del calcolo dei compensi, aggiunge, *“Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara.”*

2. Tra i requisiti di partecipazione si richiede di (art. 4.a del Disciplinare):

- a. *Di aver espletato uno o più servizi di ingegneria ed architettura relativi a servizi analoghi e/o affini a quelli oggetto dell’affidamento, per un importo globale o sommato di lavori almeno pari all’importo stimato di quelli oggetto del presente affidamento. Il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando*

Per ciò che concerne il punto a), il riferimento dovrebbe essere all’apposita sezione del D.P.R. 207/2010 (Parte III Titolo I, II e III) relativa ai servizi di ingegneria ed architettura che, all’art. 263 comma 1 lett. b) recita: *“all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”.*

La dicitura riportata nel bando per quel che riguarda il periodo di attività documentabile sembra riferirsi al combinato disposto degli artt. 253, comma 15-bis del D.Lgs. 163/2006 e 263,

co 1, lett. a) e d) del d.P.R. n. 207/2010 che, con specifico ed esclusivo riferimento ai (diversi) requisiti attinenti al fatturato e all'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato consente, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2015:

- di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale;
- di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale.

Stante la natura eccezionale della disciplina "di proroga" in esame, la cui applicazione è circoscritta ai soli requisiti di cui all'art. 263, co. 1, lett. a) e d) del Regolamento – e non già a quelli di cui all'art. 263, co. 1, lett. b) cui la *lex* di gara fa riferimento - si chiede che codesta Amministrazione voglia riferire il periodo valido per la dimostrazione dei requisiti attinenti ai servizi analoghi agli ultimi dieci anni, senza introdurre restrizioni che, oltre a porsi in contrasto con il dettato normativo, si tradurrebbero in un'evidente vulnerazione del principio del *favor participationis*.

3. Nel D.P.P. allegato, si legge che tra gli elaborati richiesti vi sono:

- Studio geologico preliminare (progetto preliminare);
- Relazione geologica definitiva (progetto definitivo)

Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 *"In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali."* Pertanto, mentre le indagini geologiche possono essere subappaltate, la relazione geologica deve essere necessariamente a firma del Geologo e pertanto occorre che nel bando siano previste tutte le categorie professionali necessarie all'espletamento dell'incarico.

In tal senso, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015, ha affermato che, proprio con riguardo al citato art. 91, co. 3 Codice, *"non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica – che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nel citato comma 3. Conseguentemente, il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni"* (cfr. anche AVCP, Determinazione n. 6 dell'11 luglio 2007).

4. Al punto 4 del Bando si afferma che "(...) in riferimento alla tipologia dell'intervento da realizzare, è prevista la figura professionale di **ingegnere e/o architetto**", in contrasto con le esigenze progettuali esplicitate nel D.P.P. come meglio esplicitato al punto precedente della presente nota. Si chiede pertanto di voler chiarire quali siano le figure professionali necessarie.

Inoltre in merito alla specificità della prestazione richiesta che riguarda le categorie D.04 (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario) si fa notare che trattasi di opere di **esclusiva competenza dell'ingegnere** e non dell'architetto singolo.

Infatti se è pur vero che l'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 afferma che *"Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"* l'art.51 del medesimo Decreto chiarisce che *"Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo."*

Inoltre ai sensi dell'art.46 D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 comma 1, lettera a) *"Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:*

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;"

Pertanto laddove si richiedono le figure professionali minime necessarie alla partecipazione alla gara occorre richiedere la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) con la presenza di **ALMENO UN INGEGNERE iscritto alla sezione A nel settore civile-ambientale**. La figura professionale dell'architetto può partecipare alla gara purché il soggetto costituito ai sensi dell'art. 90 abbia al suo interno un ingegnere qualificato come al periodo precedente.

Alla luce di quanto su esposto si chiede di rettificare il bando in oggetto, escludendo le offerte presentate dalla figura professionale dei singoli professionisti che non siano qualificati ad assumere l'incarico in oggetto, e di concedere ulteriori termini per la partecipazione alla medesima gara. A tal proposito infatti, trattandosi di modifica sostanziale del bando, si ricorda che l'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).



via Tasso 25
09128 Cagliari
tel_070.499703 fax_070.44370
www.ingegneri-ca.net
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06.